Federazione Motociclistica Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 24/26

Dec. n° 24/26

Il giorno 13 novembre 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex* art. 76.1 R.d.G., il 4 novembre 2026 nei confronti di:

P. G., nato *omissis*, tesserato e licenziato F.M.I. 2026 con il M.C. "CID A SSD R. L", con tessera n. 26001356 e licenza Mini road n. A00597;

già sanzionato con decisione n°18/26 del 29.09.2026;

incolpato di:

violazione degli artt. 1 e 11 (illecito sportivo) del Regolamento di Giustizia F.M.I., e ciò in quanto:

- **domenica 17 maggio 2026**, nel corso della competizione Campionato Italiano Minimoto disputata in Novara (cod. manif. NAZVE013), sulla moto del pilota n. 27 – P.G. – è stato utilizzato il motore identificato dal n. 8P700105, sul quale risultava presente il sigillo Ohvale n. 2400532 (manomesso), come accertato nel corso dei controlli tecnici effettuati sabato 12 settembre 2026 in regime di parco chiuso classe Ohvale 110, presso il Circuito Internazionale d'Abruzzo Ortona (CH).

Il **Giudice Sportivo Nazionale**,

- LETTA la segnalazione *ex* art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 4.11.2026 dalla Procura Federale;

– LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare la decisione n° 18/26 del Giudice Sportivo Nazionale, depositata il 29 settembre 2026, e trasmessa alla Procura Federale il 30 settembre 2026 per le dovute valutazioni in ordine alla segnalazione degli ufficiali di gara relativa all'altro motore in uso al pilota, identificato con il numero seriale n° 8P700105, e non oggetto della contestazione di cui al proc. n° 18/26.

– Letti gli atti del proc. n. 18/26, ed in particolare la relazione del Commissario Tecnico (CT1) e lo storico dei motori della classe Ohvale 110;

HA FISSATO - *ex* art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione per il giorno 13.11.2026, disponendo, contestualmente, di darne avviso al genitore del predetto incolpato, sig. PASQUINI Giuseppe affinché lo stesso si avvalesse della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 10.11.2026.

Detta facoltà non è stata esercitata dal predetto.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex* art. 72 RdG sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

La disamina degli atti consente di rilevare che dalla comunicazione del Commissario Delegato relativa alla competizione del 12.09.26 si legge: "D*urante le OP il pilota #27 P.G. presentava il proprio motociclo equipaggiato con il motore avente sigillo Ohvale mancante del sigillo FMI dichiarando come motore nuovo (3° motore). Ho provveduto ad apporre un sigillo FMI (sigillo n° 775092). Al termine delle OP durante la trascrizione dei motori sullo storico motori di classe ho notato che lo stesso motore era già stato utilizzato nella manifestazione del 19.04.26 sul circuito di Cremona e del 28.06.26 ad Aprilia (motore 8S80031 – sigillo Ohvale n° 2400149 e sigillo FMI 775028). Si evince quindi l'asportazione del sigillo FMI apposto alla prima gara dal suddetto motore. Al termine della Q1 durante i controlli a parco chiuso ho richiesto al meccanico (genitore) del pilota lo smontaggio della carenatura laterale destra per verificare il sigillo motore Ohvale che mi*

destava sospetto di manomissione. In presenza del genitore e del tecnico della Ohvale Ferrari Andrea ho quindi successivamente controllato in maniera più dettagliata il sigillo incriminato che era visibilmente incollato in malo modo e non seguiva le procedure di sigillatura Ohvale come confermato dal tecnico presente in pista. Si conferma quindi che sul motore utilizzato nella manifestazione di Cremona è stato asportato il sigillo FMI e manomesso il sigillo Ohvale.

Il pilota ha presentato un secondo motore (motore n° 8P700105 – sigillo Ohvale 2400532 – sigillo FMI n° 775509) *avente il cavo del sigillo spezzato con un passaggio cavi anche in questo caso non conforme alla procedura di sigillatura Ohvale: nel protocollo Ohvale il cavo blocca le viti di fissaggio del supporto motore anteriore sul coperchio della testa motore (viti superiori del coperchio). Sul motore incriminato il cavo blocca una vite del supporto motore ed una del lato opposto nella parte inferiore del coperchio testa motore (confermato anche in questo caso dal tecnico Ohvale).*

Di conseguenza si ritiene che anche il secondo motore, utilizzato durante la manifestazione di Borgo Ticino del 17.05.26 sia stato manomesso.

Si comunica quindi che per quanto riportato nell'art. 1.6.1 g) al suddetto pilota venga applicata l'irregolarità tecnica a tutte le gare in cui i due motori sono stati utilizzati".

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini, sulla scorta degli atti allegati alla segnalazione.

Risulta che domenica 17 maggio 2026, nel corso della competizione Campionato Italiano Minimoto disputata in Novara (cod. manif. NAZVE013), sulla moto del pilota n. 27 – P.G. – è stato utilizzato il motore identificato dal n. 8P700105, sul quale risultava presente il sigillo Ohvale n. 2400532 (manomesso), come accertato nel corso dei controlli tecnici effettuati sabato 12 settembre 2026 in regime di parco chiuso classe Ohvale 110, presso il Circuito Internazionale d'Abruzzo Ortona (CH).

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato, in merito alla condotta oggetto di contestazione della Procura Federale.

Quanto sin qui rappresentato, poi, non risulta smentito né da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tantomeno da altri elementi acquisiti agli atti.

Il parere tecnico richiesto al Coordinatore della Commissione Tecnica FMI; Gianluca Aquilia, ed espresso in data 23.09.2026, evidenzia che:

"Per quanto riguarda il pilota P., è evidente dal rapporto del Commissario Tecnico un alquanto goffo e poco competente tentativo di manomissione di più

sigilli da parte del team. Indipendentemente dalle modifiche apportate o meno al motore, la manomissione dei sigilli comporta automaticamente l'applicazione dell'irregolaritá tecnica a tutte le gare a cui il motore ha preso parte.”.

Ciò posto, provata la violazione di cui al capo di incolpazione, si ritiene raggiunta la responsabilità disciplinare dell’incolpato in ordine ai fatti contestati che è stata già dichiarata con sanzione inibitoria contenuta nella decisione n° 18/26 di questo GSN, pertanto il presente provvedimento è esclusivamente in ordine all'applicazione dell'art. 1.6.1 lett. g) del RTGS che prevede che: *“L’utilizzo in pista di un motore con sigilli motore manomessi comporta l’immediata apposizione di nuovi sigilli, ed è equiparato ad una irregolarità tecnica applicata a tutte le gare in cui quel motore è stato utilizzato. In aggiunta alla sanzione suddetta è prevista l’esclusione dalla manifestazione”.*

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 11, 1.6.1 lett g) del RTGS ed 80 del R.d.G., dichiara:

P.G., nato omissis, tesserato e licenziato F.M.I. 2026 con il M.C. “CID A SSD R. L”, con tessera n. 26001356 e licenza Mini road n. A00597; colpevole della violazioni disciplinari contestate, ma già assorbite nella sanzione disciplinare già applicata – e divenuta esecutiva - con la decisione n° 18/26 del 29.09.2026 - mesi 5 (cinque) di ritiro della tessera e della licenza, con fine sanzione al 1° marzo 2027 **– e che pertanto, dispone in conformità con quanto disposto**

dall'art. 1.6.1 lett. g) del RTGS l'esclusione per irregolarità tecnica - violazione sigillo motore n° 8P700105 – sigillo Ohvale 2400532 (manomesso) - del pilota P.G. n° 27 nella competizione Campionato Italiano Minimoto prova disputata in Novara in data 17.05.26 (cod manif. NAZVE013) con conseguente modifica delle classifiche.

Depositata il 13 novembre 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Luigi Musolino)

Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Pasquini Giuseppe, esercente la responsabilità genitoriale sul minore P.G.

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Licenze;

Ufficio Velocità;

Co.re. Lombardia;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.